



COMUNE DI LOTZORAI

Provincia d'Ogliastra
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Repubblica, 5 tel. 0782/668036 – fax 0782/669648

Prot. n. **5616** del **02.11.2012**

Alla Prefettura Via Deffenu	NUORO
All'Azienda U.S.L. n° 4 Servizio Veterinario	LANUSEI
Alla R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità Via Roma n° 221	CAGLIARI
Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della ASL n° 4	LANUSEI
Comando Stazione Carabinieri	S. M. NAVARRESE
Al Ministero della Sanità Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144	ROMA
A tutte le Aziende AA.SS.LL. della Sardegna	

OGGETTO: Trasmissione ordinanza n° 29 e ordinanza n° 30 del 31.10.2012. Peste suina africana.

Si trasmette, in allegato, copia delle ordinanze di cui all'oggetto relative all'abbattimento di suini sieropositivi e al sequestro dell'allevamento della specie suina presente nelle aziende dei Signori Tuligi Luigi e Mucaria Marco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto n. 2471 del 20.03.2011

Dott. Antonello Rubin



	COMUNE DI USSASSAI
Prot.0003301/2012	
Registrazione del 06/11/2012 ore 12:07	
Classificazione: 9. 3. 0	
A	



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5606 del 31.10.2012

ORDINANZA N. 29 DEL 31.10.2012

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'Azienda identificata aziendale n. **IT042NU023** ubicata in località **BINGIA ARENA** del Comune di Lotzorai di cui è proprietario il Sig. **Tuligi Luigi**, nato a Baunei il 25 maggio 1953, Codice Fiscale TLGLGU53E25A722 e residente in Via Manzoni n. 22 Comune di Lotzorai;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8 febbraio 1954 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n. 34 del 23 gennaio 1968;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 24 maggio 1988;

VISTA la Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 8 luglio 1985;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;

VISTO il Reg. CE 811/2003;

VISTA la Legge n. 86 del 9 marzo 1989;

VISTA la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

VISTA la O.M. 1968;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

VISTO il DAIS n. 30 del 4 giugno 2012;

ORDINA

- **Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;**
- l'abbattimento, entro 5 giorni in loco dei soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata con codice aziendale IT042NU023 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata con codice aziendale IT042NU023;
- l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;

- le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi;
- la disinfezione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, la violazione è punita con la sanzioni amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2582,27.

Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzioni amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1'549,37 ad un massimo di €. 9'296,22.

Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A 36 del 2 settembre 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 10291,14.

IL SINDACO

(Dottor Antonello Rubiu)

COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 183

Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale
per 11 giorni giorni consecutivi
del 31-10-12 a 11-11-12 senza opposizione

Il Segretario Com.m.le / Messo Comunale



RELAZIONE DI NOTIFICA N. 117

Come è indicato in alto la settaggio il Messo Comunale
di Lotzorai ha oggi 31-10-2012
notificato ospita quanto precede a:
Sig. V. Cicali nel suo domicilio
in Lotzorai Bucu
LOTZORAI





COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5608 del 31.10.2012

ORDINANZA N. 30 DEL 31.10.2012

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'Azienda identificata aziendale n. **IT042NU140** ubicata in località **PORCILIS** del Comune di Lotzorai di cui è proprietario il Sig. **Mucaria Marco**, nato a Lotzorai il 4 novembre 1957, Codice Fiscale MCRMRC57S04E700 e residente in Via Raffaello n. 4 Comune di Lotzorai;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8 febbraio 1954 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n. 34 del 23 gennaio 1968;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 24 maggio 1988;

VISTA la Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 8 luglio 1985;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;

VISTO il Reg. CE 811/2003;

VISTA la Legge n. 86 del 9 marzo 1989;

VISTA la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

VISTA la O.M. 1968;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

VISTO il DAIS n. 30 del 4 giugno 2012;

ORDINA

- **Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;**
- l'abbattimento, entro 5 giorni in loco dei soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata con codice aziendale **IT042NU140** ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata con codice aziendale **IT042NU140**;
- l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;

- le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi;
- la disinfezione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, la violazione è punita con la sanzioni amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2582,27.

Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzioni amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1'549,37 ad un massimo di €. 9'296,22.

Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A 36 del 2 settembre 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 10291,14.

IL SINDACO

(Dottor Antonello Rubiu)

COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro 484

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. _____
Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale
per DUE ANNI giorni consecutivi
del 31-10-12 a 15-11-12 senza opposizione
Il Segretario Comune / Il Messo Comunale



RELAZIONE DI NOTIFICA N. 118
Come richiesto in atto lo sottoscritto Messo Comunale
di Lotzorai ha oggi 31-10-2012
notificato copia di quanto precede al
Sig. Maurizio Mercurio nel suo domicilio
in Torino Via Sestriere
LOTZORAI

